

Fatturazione elettronica e Split Payment - fornitori dell'Azienda Socio-Sanitariadi Sassari dotati di Partita Iva italiana

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013 ha introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra Pubblica Amministrazione e fornitori ai sensi della L.244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 (legge finanziaria 2008).

In ottemperanza a tale disposizione, a decorrere dal 31 marzo 2015, le fatture, o richieste equivalenti di pagamento, emesse nei nostri confronti potranno essere gestite esclusivamente nel "Formato fattura elettronica XML" del citato DM. Pertanto, i Fornitori delle Aziende Sanitarie Pubbliche titolari di partita IVA, dovranno inviare obbligatoriamente la fattura, o richiesta di pagamento equivalente, esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica e i dettagli tecnici sono disponibili all'indirizzo <http://www.fatturapa.gov.it>.

Per le finalità di cui sopra, l'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013, prevede che l'Amministrazione individui i propri uffici a cui devono essere indirizzate le fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Il Codice Univoco Ufficio è un'informazione obbligatoria della Fattura elettronica, le fatture indirizzate alla presente Azienda devono fare riferimento al seguente:

Codice Amministrazione destinataria: **BE0YRU**

SPECIFICHE TECNICHE PER LA GESTIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, le fatture elettroniche emesse verso la PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare obbligatoriamente:

- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne nei casi di esclusione dall'obbligo di cui alla L. 136/2010;
- Il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.

Il Ministero della Salute ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con circolare DGSISS 00031341-P-19/02/2016, hanno fornito le indicazioni operative per le modalità di compilazione della sezione dedicata delle fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici (DM). Per le aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture del S.S.N., la legge 6 agosto 2015 n. 125 ha previsto infatti l'obbligatorietà di inserimento, nelle fatture elettroniche, delle informazioni identificative dei dispositivi medici, di cui al decreto del Ministero della Salute del 21 dicembre 2009, per consentire la tracciabilità di tali tipologie. La mancanza di queste informazioni comporterà il respingimento della fattura.

Tutte le forniture di beni o servizi con ordine elettronico NSO o PEPPOL devono contenere la tripletta dell'ordine elettronico. Dal 1^o gennaio 2022 le fatture che ne sono sprovviste vengono rifiutate ai sensi del DM 55 del 3/4/13.

La normativa prevede che la tripletta di identificazione dell'ordine NSO vada correttamente inserita nella fattura elettronica nei seguenti campi:

2.1.2.2 DatiOrdineAcquisto/IdDocumento (per il dato “Identificativo del documento”)

2.1.2.3 DatiOrdineAcquisto/Data (per il dato “Data documento”)

2.1.2.5 DatiOrdineAcquisto/CodiceCommessaConvenzione (per il dato “Endpoint Cliente”)

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, le fatture elettroniche emesse verso la PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare:

2.1.2.6 Il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.

2.1.2.7 Il codice identificativo di gara (CIG), tranne nei casi di esclusione dall'obbligo di cui alla L. 136/2010

BOLLO

Nelle fatture elettroniche soggette a bollo va compilato obbligatoriamente il blocco 2.1.1.6.

2.1.1.6.1 Bollo Virtuale inserire in fattura la dicitura “SI”

2.1.1.6.2 Importo Bollo (è sempre di 2 euro)

Il bollo può essere addebitato all'ASL compilando una riga di dettaglio nel blocco 2.2.1. La natura del bollo da riportare nel campo 2.2.1.14 e nel campo 2.2.2.2 è “N1” - escluse ex art. 15, oppure “N2.2” per il regime forfettario.

CAUSE DI RIFIUTO DELLA FATTURA ELETTRONICA

Si riportano di seguito, le principali cause di rifiuto della fattura:

- Fattura riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore della PA destinataria della trasmissione del documento;
- Omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura;
- Omessa o errata indicazione del codice di repertorio per i dispositivi medici e per i farmaci;
- Omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura per i farmaci;

- Mancata o errata indicazione del numero d'ordine o del riferimento amministrazione se l'indicazione è prevista contrattualmente;

SPLIT PAYMENT

A seguito delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.

Il meccanismo si applica a tutte le operazioni fatturate a partire dal 1^o gennaio 2015, ad esclusione delle prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta d'acconto, delle fatture estere e delle fatture sottoposte a "reverse charge".

Per quanto concerne la compilazione della fattura elettronica, le fatture soggette a split payment dovranno avere:

2.2.2.7 Esigibilità IVA - "S" scissione dei pagamenti

2.2.2.8. Riferimento Normativo "Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72"

Ai sensi della nuova normativa, la Pubblica Amministrazione che riceve la fattura, erogherà il solo corrispettivo al netto dell'Iva, versando l'imposta direttamente all'erario.

Le fatture omaggio soggette ad IVA dovranno riportare esplicitamente nella Causale (campo 2.1.1.11) l'indicazione che l'IVA è stata versata dal fornitore e di conseguenza non dovrà essere riportata la lettera S nel campo 2.2.2.7.

In alternativa il fornitore deve autorizzare l'ASL a versare l'IVA e a riaddebitarla al fornitore stesso.

CODIFICHE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Scegliere i codici più idonei a descrivere una fattura è fondamentale per trasmettere informazioni precise al Sistema di Interscambio.

CODICI TIPO DI DOCUMENTO

Servono a individuare la tipologia di documento elettronico trasmesso, quindi a specificare se si tratta, ad esempio, di una fattura "standard", oppure di un acconto/anticipo su fattura o, ancora, di una nota di credito o di debito.

L'Agenzia delle Entrate, nelle specifiche tecniche 1.7.1, ammette questi codici per "Tipo Documento":

- TD01 Fattura
- TD02 Acconto/Anticipo su fattura
- TD03 Acconto/Anticipo su parcella
- TD04 Nota di Credito
- TD05 Nota di Debito

- TD06 Parcella
- TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
- TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
- TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
- TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
- TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
- TD21 Autofattura per splafonamento
- TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
- TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA
- TD24 Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. a) DPR 633/72
- TD25 Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. b) DPR 633/72 80
- TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
- TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa
- TD28: Acquisti da San Marino con IVA (fattura cartacea)

CODICI NATURA IVA

I codici ammessi sono:

- N1 escluse ex art.15 del DPR 633/72
- N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7- septies del DPR 633/72
- N2.2 non soggette – altri casi
- N3.1 non imponibili – esportazioni
- N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie
- N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino
- N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
- N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d'intento
- N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
- N4 esenti
- N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura
- N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
- N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento ai sensi della legge 7/2000 nonché di oreficeria usata ad OPO
- N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile
- N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati
- N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
- N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
- N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
- N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico
- N6.9 inversione contabile – altri casi
- N7 IVA assolta in altro stato UE (prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74- sexies DPR 633/72).

CODICI PER LE RITENUTE PREVIDENZIALI

Se si devono applicare ritenute di tipo previdenziale, si deve inserire uno di questi codici:

- RT01 Ritenuta persone fisiche
- RT02 Ritenuta persone giuridiche
- RT03 Contributo Inps
- RT04 Contributo Enasarco
- RT05 Contributo Enpam
- RT06 Altro contributo previdenziale

FATTURAZIONE ELETTRONICA - MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI

Dal 1° gennaio 2022 i soggetti che offrono servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione del settore sanitario devono ricevere gli ordini elettronici e indicare i riferimenti dell'ordine elettronico nella fattura emessa nei confronti della PA.

Infatti, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 4, D.M. 7 dicembre 2018, modificato e integrato dal D.M. 27 dicembre 2019, dal 1° gennaio 2022 "non si può dar corso alla *liquidazione e al successivo pagamento delle fatture che non riportino gli estremi dei corrispondenti ordini validati da NSO*" (obbligo già attivo dal 1° gennaio 2021 per quanto riguarda la vendita di beni)

Il Nodo di smistamento degli ordini (NSO) è il sistema tramite il quale le amministrazioni pubbliche e fornitori, anche avvalendosi di intermediari, si scambiano i documenti elettronici attestanti l'Ordinazione degli acquisti di beni e servizi.

Oltre a provvedere al loro recapito, NSO verifica che i documenti trasmessi siano stati correttamente formati e che contengano tutte le informazioni necessarie al loro successivo utilizzo nelle fasi di fatturazione e pagamento.

Per questo motivo, i **pagamenti relativi alle fatture non conformi non potranno più essere effettuati**, e nei casi previsti dalla legge le fatture dovranno essere rifiutate nel sistema di interscambio (SDI) oppure dovranno essere richieste le note di credito a storno totale delle fatture non conformi.

Nella fattura, in riferimento a quanto su esposto, e a quanto meglio indicato nelle "SPECIFICHE TECNICHE PER LA GESTIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA", nel campo "dati dell'ordine di acquisto" dovranno essere riportati in maniera precisa la c.d. "Tripletta d'identificazione dell'ordine NSO" scaricato dalla piattaforma MEF che, nel dettaglio si compone dei seguenti elementi:

- Identificativo ordine di acquisto:
- Data ordine di acquisto:
- Codice commessa/convenzione:
- Codice Identificativo Gara (CIG):

Si precisa che i suddetti elementi sono reperibili solo ed esclusivamente sull'ordine NSO scaricato dalla piattaforma MEF, e che è indispensabile che venga rispettata la forma esatta di quanto riportato nell'ordine NSO compresi spazi e caratteri speciali, ciò al fine di evitare il necessario rifiuto o richiesta

di nota credito della fattura.

Esempio di corretta indicazione in fattura di “Tripletta d’identificazione dell’ordine NSO”:

Dati dell’ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 1-GA-2023-65
- Data ordine di acquisto: 2023-02-28 (28 Febbraio 2023)
- Codice commessa/convenzione: J592TM
- Codice Identificativo Gara (CIG): ES25

Tutti questi dati sono riportati nell’ordine NSO nella stessa forma, tranne il codice commessa/convenzione, che nell’ordine NSO risulta indicato alla voce Endpoint e che dev’essere trasposto nella fattura o:

- Riportando esclusivamente il codice dopo i :
- Riportando il carattere speciale # prima e dopo la stringa alfanumerica
- Nel caso di specie l’endpoint è: 0201: J592TM che nella fattura è stato indicato correttamente come codice commessa/convenzione: J592TM ma che poteva essere indicato anche 0201: #J592TM#

I PASSAGGI NELLA ASL DI SASSARI PER I MEDICI LIBERO PROFESSIONISTI

Il libero professionista, così come da contratto precedentemente stipulato con la Asl n. 1, emette la Prefattura che deve esser inviata via mail all’ufficio Personale, all’indirizzo ufficio.personale@pec.aslsassari.it

L’ufficio, in seguito alle verifiche e all’attestazione del corretto svolgimento dell’attività dichiarata, invia la pratica nel sistema Nso, cui segue l’emissione dell’ordine.

Il libero professionista, contestualmente, riceverà una Pec al suo indirizzo di posta elettronica certificata personale, contenente l’ordine di acquisto, in cui sono indicati tutti i riferimenti, compresa la “tripletta d’identificazione”, con i quali sarà possibile emettere la Fattura elettronica, inviata con il sistema di interscambio.

Nei casi in cui il professionista non riuscisse ad estrapolare dall’ordine i riferimenti indispensabili da inserire nella Fattura elettronica, gli uffici della Asl sono a disposizione, inviando una mail all’indirizzo: salvatorevincenzo.achenza@aslsassari.it o contattando il numero 079/2062736 dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00

La fattura, se correttamente compilata verrà presa in carico dal Servizio Bilancio che provvederà a caricarla a sistema per la Liquidazione, a cui segue il mandato di pagamento.

Esclusivamente a titolo esemplificativo e non esaustivo si specifica che la fattura per risultare conformemente compilata deve riportare i codici Natura IVA corretti, che nel caso di Medici libero professionisti, nella maggior parte dei casi, prevede un onorario escluso ex art. 15 del DPR 633/72 al quale deve essere applicato nel Campo Natura Operazione il codice iva N1, mentre nel campo regime

fiscale, nella maggior parte dei casi, la natura può essere N2.2 per il regime forfettario o N4 per il regime ordinario.

A parziale rettifica della procedura per il pagamento dei liberi professionisti che si avvalgono del regime forfettario di cui all'art 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 si comunica che l'importo del bollo addebitato in fattura assume la natura di ricavo o compenso e concorre alla determinazione forfettaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva, come da risposta all'istanza di interpello n. 428/2022,

Per il suddetto motivo l'imposta di bollo addebitata in fattura deve avere, nel campo natura operazione, il codice Iva N2.2 lo stesso utilizzato per il compenso.

Per i liberi professionisti che si avvalgono del regime ordinario l'imposta di bollo addebitata in fattura deve avere, nel campo natura operazione, il codice Iva N1 e per il compenso N4.

Nei casi in cui il professionista dovesse incontrare difficoltà nella compilazione della fattura elettronica, gli uffici della Asl sono a disposizione, inviando una mail all'indirizzo:

ica.pischedda@aslsassari.it o antonella.cuggia@aslsassari.it o contattando il numero 079/2084436 079/2084465, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00